Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 7 ottobre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

DONATO Felice, il 30 maggio 1967 in Roma.

VELARDO Nicolangelo, il 30 maggio 1967 in Roma.

BOMBARDIERI Giuseppe, carabiniere, il 13 dicembre 1967 in Prato-Drava di San Candido (Bolzano).

DUGHERA Gianfilippo, carabiniere, il 13 dicembre 1967 in Prato-Drava di San Candido (Bolzano).

SCOCCA Angelo, carabiniere, il 13 dicembre 1967 in Prato-Drava di San Candido (Bolzano).

ARZENTON Nevio, il 26 gennaio 1968 in Cerea (Verona).

SCUCCUGLIA Sergio, sottotenente dell'Esercito, il 25 febbraio 1968 in Amalfi (Salerno).

VALENTINI Giovanni, guardia di finanza, il 30 maggio 1968 in Auronzo di Cadore (Belluno).

MONTIPO' Francesco, vigile del fuoco, il 1° giugno 1968 in Novara.

MELLONI Mario, il 5 giugno 1968 in Cassina de' Pecchi (Milano).

TRAVI Renato, il 5 giugno 1968 in Cassina de' Pecchi (Milano).

MOLINARI Giuseppe, il 6 giugno 1968 in Venezia.

ROCCHI Angelo, il 4 luglio 1968 in Orvieto, frazione Corbara (Terni).

BATTAGLINI Augusto, brigadiere della guardia di finanza, il 10 luglio 1968 in Palma Montechiaro (Agrigento).

MURRO Vitantonio, guardia di finanza, il 10 luglio 1968 in Palma Montechiaro (Agrigento).

MAZZULLO Giuseppe, capitano dei carabinieri, il 17 luglio 1968 in Sora (Frosinone).

AMBRA Benedetto, il 17 luglio 1968 in Sora (Frosinone).

COPPOLA Renato, il 17 luglio 1968 in Sora (Frosinone).

CONCAS Luigi, guardia di finanza, il 25 luglio 1968 in Villasimius (Cagliari).

SANGIORGI Cesare, 1° ispettore R.T.A., il 4 agosto 1968 in Faenza (Ravenna).

PATANE' Carmelo, il 18 agosto 1968 in Albisola Superiore (Savona).

EVANGELISTA Vincenzo, appuntato dei carabinieri, il 1° novembre 1968 in Acquasparta (Terni).

BIANCHINI David, il 1° novembre 1968 in Acquasparta (Terni).

BERNARDINI Vittorio, il 3 dicembre 1968 in Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì).

PARISI Natale, appuntato di pubblica sicurezza, il 7 gennaio 1969 in Santhià (Vercelli).

FICHERA Vincenzo, guardia di pubblica sicurezza, il 9 gennaio 1969 in Reggio Calabria-Lido.

(9175)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 settembre 1969.

Nomina del presidente dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il decreto 13 luglio 1966, con il quale il dottor Vittorio Triggiani è stato confermato presidente dello ente, per il triennio 1° agosto 1966-31 luglio 1969;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio, e l'artigianato;

Decreta:

Il dott. Vittorio Triggiani è confermato presidente dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, per il triennio 1° agosto 1969-31 luglio 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1969

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(9172)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1969.

Riconoscimento dell'idoneità dell'Istituto per osservatori radar di Bari a svolgere corsi di addestramento all'impiego del radar.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 123 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 27 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 250 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni;

Considerato che l'Associazione per la gestione della scuola per osservatori radar di Bari, con lettera n. 13470 del 7 agosto 1969 ha comunicato che è stato istituito a Bari l'Istituto per osservatori radar, con sede al Lungomare Augusto, palazzo Margherita;

Decreta:

E' riconosciuto idoneo a svolgere il corso di addestramento all'impiego del radar, richiesto per il conseguimento del titolo di aspirante capitano di lungo corso, l'Istituto per osservatori radar di Bari.

Roma, addì 14 agosto 1969

Il Ministro: V. COLOMBO

(9311)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1969.

Approvazione del rendiconto generale delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori: gestione principale, gestione per la formazione professionale degli apprendisti e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili » per l'esercizio finanziario 1967-68.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, per la formazione professionale degli apprendisti;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 625, che detta norme per l'orientamento e per la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1967, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »: gestione principale, gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti (appendice n. 1) e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (appendice n. 2), per l'esercizio finanziario 1967-68;

Visti i propri decreti 1° ottobre 1967, 20 novembre 1967, 1° febbraio 1968, 15 marzo 1968, 3 giugno 1968 e 28 giugno 1968, con i quali sono state apportate alcune variazioni al menzionato stato di previsione e relative appendici per l'esercizio 1967-68;

Esaminato e riscontrato regolare il rendiconto generale delle entrate e delle spese delle predette gestioni per l'esercizio finanziario 1967-68;

Decreta:

E' approvato il rendiconto generale delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »: gestione principale, gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti (appendice n. 1) e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati e invalidi civili (appendice n. 2), per l'esercizio finanziario 1967-68, giusta le risultanze di cui agli allegati prospetti *A, B, C, D, E,* e *F*.

Roma, addì 20 agosto 1969

Il Ministro: DONAT CATTIN

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1967-1968

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per l'addestramento professiona

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1967-68					
Numero				Somme					
					Accertate				
					Riscosse				
del 1966-67	del 1967-68	del 1968-69	DENOMINAZIONE	Previste	Versate	Rimaste da versare	Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	Maggiori o minori entrate e — i
			Rapporti fra le colonne	= i ± k	= r — m	= s — n	= t — o	=r+s+t—p	= i — e
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k
			Avanzo finanziario di amministrazione dell'esercizio precedente	(a) 6.350.000.000	6.350.327.509	—	—	6.350.327.509	+ 327.509
			Parte I. — ENTRATE						
			TITOLO I. — *Entrate ordinarie*						
1	1	1	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62, lett. *b*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	(b) 14.000.000.000	14.000.000.000	—	—	14.000.000.000	—
7	2	2	Quota parte dell'addizionale applicata nella misura dell'1% su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da destinare allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (artt. 14 e 15 della legge 19 gennaio 1963, n. 15)	(c) 90.000.000	—	—	90.000.000	90.000.000	—
1bis	3	3	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato destinato all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 12, della legge 6 agosto 1966, n. 625) . . .	300.000.000	300.000.000	—	—	300.000.000	—
—	4	4	Contributo annuo a carico della Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori da destinare agli enti di cui all'art. 1, della legge 12 febbraio 1967, n. 36	9.760.000.000	9.760.000.000	—	—	9.760.000.000	—
2	5	5	Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la Tesoreria centrale ai sensi dell'art. 1, della legge 6 agosto 1966, n. 629	250.000.000	166.258.480	—	100.923.955	267.182.435	+ 17.182.435
3	6	6	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico . .	850.000.000	421.127.953	—	538.445.152	959.573.105	+109.573.105
			Totale delle entrate ordinarie . . .	25.250.000.000	24.647.386.433	—	729.369.107	25.376.755.540	+126.755.540
			TITOLO II. — *Entrate straordinarie*						
4	7	7	Assegnazioni straordinarie dello Stato	*p. m.*	—	—	—	—	—
5	8	8	Contributi straordinari sulla Gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 62, lett. *a*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	(d) 28.000.000.000	24.000.000.000	—	4.000.000.000	28.000.000.000	—
			A riportare . . .	28.000.000.000	24.000.000.000	—	4.000.000.000	28.000.000.000	—

(a) Di cui L. 3.710.000.000 assegnate con decreto ministeriale 1o ottobre 1967.
(b) Di cui L. 6.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale 15 marzo 1968.
(c) Al netto di L. 10.000.000 defalcate con decreto ministeriale 1o febbraio 1968.
(d) Di cui L. 4.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale 28 giugno 1968.

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PROSPETTO *A*

le dei lavoratori (Gestione principale)

Parte I – *ENTRATA*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI							Residui attivi al 30 giugno 1968	
Al 1° luglio 1967 colonne s e t del conto consuntivo 1966-1967	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale = m + n + o	Aumenti o diminuzioni l — p	Versamenti (competenza e residui)	Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
= p ± q	= r — f	= s — g	= t — h	= r + s + t — i	= p — l	= f + m	= g + n	= h + o
l	m	n	o	p	q	r	s	t
5.881.361.706	5.881.361.706	—	—	5.881.361.706	—	12.231.689.215	—	—
4.000.000.000	4.000.000.000	—	—	4.000.000.000	—	18.000.000.000	—	—
85.000.000	85.000.000	—	—	85.000.000	—	85.000.000	—	90.000.000
450.000.000	450.000.000	—	—	450.000.000	—	750.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	9.760.000.000	—	—
76.692.720	76.692.720	—	—	76.692.720	—	242.951.200	—	100.923.955
467.545.860	467.522.550	—	—	467.522.550	— 23.310	888.650.503	—	538.445.152
5.079.238.580	5.079.215.270	—	—	5.079.215.270	— 23.310	29.726.601.703	—	729.369.107
5.000.000.000	5.000.000.000	—	—	5.000.000.000	—	5.000.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	24.000.000.000	—	4.000.000.000
5.000.000.000	5.000.000.000	—	—	5.000.000.000	—	29.000.000.000	—	4.000.000.000

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1967-68					
Numero			DENOMINAZIONE	Somme					
				Previste	Accertate				Maggiori o minori entrate e — i
					Riscosse		Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	
del 1966-67	del 1967-68	del 1968-69			Versate	Rimaste da versare			
			Rapporti fra le colonne	= i ± k	= r — m	= s — n	= t — o	=r+s+t—p	= i — e
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k
			Riporto . . .	28.000.000.000	24.000.000.000	—	4.000.000.000	28.000.000.000	—
6	9	9	Contributi ed erogazioni effettuati da privati, enti ed associazioni nonchè da organismi ed amministrazioni vari (art. 62, lett. *c*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	*per memoria*	5.361.646	—	—	5.361.646	+ 5.361.646
8	10	10	Ammende a carico di datori di lavoro per contravvenzioni alle disposizioni che disciplinano l'occupazione dei mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539)	*per memoria*	1.460.000	—	—	1.460.000	+ 1.460.000
9	11	11	Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali ed ai corsi per giovani lavoratori (art. 62, lett. *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	3.500.000.000	4.128.507.569	—	—	4.128.507.569	+ 628.507.569
10	12	12	Recuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento ordinari (art. 62, lett. *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264) e speciali istituiti a norma delle leggi 23 dicembre 1966, n. 1142 e 18 marzo 1968, n. 182	1.300.000.000	1.622.178.084	—	—	1.622.178.084	+ 322.178.084
11	13	13	Entrate per vendita beni prodotti da corsi o residuati. Entrate diverse (art. 62, lett. *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	30.000.000	26.532.619	—	—	26.532.619	— 3.467.381
12	14	14	Rimborso dalla Comunità economica europea (Fondo sociale europeo) e dalla Comunità europea carbone e acciaio di parte delle spese sostenute per la formazione professionale dei lavoratori	1.570.000.000	—	—	1.570.000.000	1.570.000.000	—
13	15	15	Rimborso parziale da Paesi della Comunità economica europea delle spese sostenute per l'addestramento dei lavoratori emigrandi	*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale delle entrate straordinarie . . .	34.400.000.000	29.784.039.918	—	5.570.000.000	35.354.039.918	+ 954.039.918
			Totale generale delle entrate . . .	66.000.000.000	60.781.753.860	—	6.299.369.107	67.081.122.967	+1.081.122.967

Roma, addì 20 agosto 1969

Segue: PROSPETTO *A*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1968	
Al 1° luglio 1967 Colonne s e t del conto consuntivo 1966-1967	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale $= m + n + o$	Aumenti o diminuzioni $l - p$		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
$= p \pm q$	$= r - f$	$= s - g$	$= t - h$	$= r + s + t - i$	$= p - l$	$= f + m$	$= i + n$	$= h + o$
l	m	n	o	p	q	r	s	t
5.000.000.000	5.000.000.000	—	—	5.000.000.000	—	29.000.000.000	—	4.000.000.000
—	—	—	—	—	—	5.361.646	—	—
—	—	—	—	—	—	1.460.000	—	—
—	—	—	—	—	—	4.128.507.569	—	—
—	—	—	—	—	—	1.622.178.084	—	—
—	—	—	—	—	—	26.532.619	—	—
2.400.000.000	2.343.464.485	—	—	2.343.464.485	— 56.535.515	2.343.464.485	—	1.570.000.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.400.000.000	7.343.464.485	—	—	7.343.464.485	— 56.535.515	37.127.504.403	—	5.570.000.000
18.360.600.286	18.304.041.461	—	—	18.304.041.461	— 56.558.825	79.085.795.321	—	6.299.369.107

Il Ministro: DONAT CATTIN

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1967-1968

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per l'addestramento professiona

Numero del 1966-67	Numero del 1967-68	Numero del 1968-69	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO — Somme — Previste	Accertate — Pagate	Accertate — Rimaste da pagare	Accertate — Totale colonne f + g
			Rapporti fra le colonne	= h ± i	= p — i	= q — m	= p + q — n
a	b	c	d	e	f	g	h
			PARTE II. — SPESE				
			TITOLO I. — *Spese ordinarie*				
1	1	1	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati e per particolari categorie di lavoratori	(*a*) 3.231.000.000	2.135.689.615	1.094.722.845	3.230.412.460
2	2	2	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	(*b*) 16.410.000.000	5.285.738.715	8.298.422.700	13.584.161.415
3	3	3	Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori. Contributi in favore di enti od istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lett. *d*, della legge 4 maggio 1951, n. 456)	(*c*) 22.969.000.000	20.033.132.940	1.546.808.574	21.579.941.514
4	4	4	Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi aziendali di riqualificazione	(*d*) 90.000.000	70.009.744	16.648.040	86.657.784
5	5	5	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15)	(*e*) 90.000.000	89.660.000	670.000	90.330.000
6	6	6	Quota parte del contributo annuo dello Stato previsto dall'art. 62, lett. *b*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinare alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *a*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25).	3.000.000.000	3.000.000.000	—	3.000.000.000
6 bis	7	7	Contributo annuo dello Stato da destinare alle spese connesse con l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (articoli 3 e 12 della legge 6 agosto 1966, n. 625)	300.000.000	—	300.000.000	300.000.000
—	8	8	Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi per giovani lavoratori e per disoccupati e categorie speciali	350.000.000	—	350.000.000	350.000.000
—	9	9	Contributi a favore dell'I.NA.P.L.I. - E.N.A.L.C. - I.N.I.A.S.A., di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)	9.760.000.000	8.936.332.200	824.661.000	9.760.993.200
—	9 bis	10	Oneri previdenziali ed assistenziali previsti dall'articolo 2, della legge 14 novembre 1967, n. 1146, per i lavoratori occupati in possesso dell'attestato di cui all'art. 52, della legge 29 aprile 1949, n. 264	(*f*) 130.000.000	—	—	—
			A riportare . . .	56.330.000.000	39.550.563.214	12.431.933.159	51.982.496.373

(*a*) Di cui L. 700.000.000 assegnate con decreto ministeriale 15 marzo 1968 e L. 531.000.000 assegnate con decreto ministeriale 3 giugno 1968.
(*b*) Di cui L. 610.000.000 assegnate con decreto ministeriale 1o ottobre 1967, L. 4.500.000.000 assegnate con decreto ministeriale 15 marzo 1968,
(*c*) Di cui L. 3.100.000.000 assegnate con decreto ministeriale 1o ottobre 1967, al netto di L. 531.000.000 defalcate con decreto ministeriale
(*d*) Di cui L. 40.000.000 assegnate con decreto ministeriale 15 marzo 1968.
(*e*) Al netto di L. 10.000.000 defalcate con decreto ministeriale 1o febbraio 1968.
(*f*) Assegnate con decreto ministeriale 15 marzo 1968.

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PROSPETTO *B*

le dei lavoratori (Gestione principale)

Parte II - *SPESA*

1967-68	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese $e - h$	Al 1° luglio 1967 colonna q del conto consuntivo 1966-1967	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna $l + m$	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali $k - n$	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1968
$= h - e$ i	$= n \pm o$ k	$= p - f$ l	$= q - g$ m	$= p + q - h$ n	$= n - k$ o	$= f +$ p	$= g + m$ q
— 587.540	163.822.536	73.504.750	90.317.786	163.822.536	—	2.209.194.365	1.185.040.631
— 2.825.838.585	3.876.336.591	2.541.931.186	1.334.405.405	3.876.336.591	—	7.827.669.901	9.632.828.105
— 1.389.058.486	2.461.674.194	824.901.933	1.639.772.261	2.464.674.194	—	20.858.034.873	3.186.580.835
— 3.342.216	4.407.051	4.407.051	—	4.407.051	—	74.416.795	16.648.040
+ 330.000	—	—	—	—	—	89.660.000	670.000
—	3.000.000.000	3.000.000.000	—	3.000.000.000	—	6.000.000.000	—
—	450.000.000	250.000.000	200.000.000	450.000.000	—	250.000.000	500.000.000
—	—	—	—	—	—	—	350.000.000
+ 993.200	—	—	—	—	—	8.936.332.200	824.661.000
— 130.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 4.347.503.627	9.959.240.372	6.694.744.920	3.264.495.452	9.959.240.372	—	46.245.308.134	15.696.428.611

L. 4.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale 28 giugno 1968, al netto di L. 1.000.000.000 defalcate con decreto ministeriale 1° febbraio 1968.
3 giugno 1968.

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero				Somme			
					Accertate		
del 1966-67	del 1967-68	del 968-691	DENOMINAZIONE	Previste	Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne $f + g$
			Rapporti fra le colonne	$= h \pm i$	$= p - l$	$= q - m$	$= p + q - n$
a	b	c	d	e	f	g	h
			Riporto . . .	56.330.000.000	39.550.563.214	12.431.933.159	51.982.496.373
7	10	11	Spese relative all'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ». Spese per il funzionamento della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il « Fondo » è stato costituito . .	(*g*) 70.000.000	22.499.442	1.366.630	23.866.072
			Totale delle spese ordinarie . . .	56.400.000.000	39.573.062.656	12.433.299.789	52.006.362.445
			TITOLO II. — *Spese straordinarie*				
8	11	12	Quota parte dei contributi straordinari previsti dall'art. 62, lett. *a*, della legge 20 aprile 1949, n. 264, da destinare alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *b*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25) . . .	7.900.000.000	2.000.000 000	5.900.000.000	7.900.000.000
9	12	13	Rimborso di somme affluite erroneamente al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »	100.000.000	11.590.823	—	11.590.823
bis	13	14	Spese per l'istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento speciali di cui all'art. 59, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142	*per memoria*	—	—	—
—	13 bis	15	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento, di cui agli artt. 20 21 e 22, del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182	(*h*) 1.600.000.000	599.884.630	119.094.130	718.978.760
			Totale delle spese straordinarie . . .	9.600.000.000	2.611.475.453	6.019.094.130	8.630.569.583
			Totale generale delle spese . . .	66.000.003.000	42.184.538.109	18.452.393.919	60.636.932.028
10	14	16	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17	*per memoria*	—	6.414.190.939	6.444.190.939
			Totale a pareggio . . .	66.000.000.000	42.184.538.109	24.896.584.858	67.081.122.967

(*g*) Di cui L. 30.000.000 assegnate con decreto ministeriale 15 marzo 1968.
(*h*) L. 1.000.000.000. assegnate con decreto ministeriale 1° febbraio 1968 e L. 600.000.000 assegnate con decreto ministeriale 15 marzo 1968.
(1) Avanzo finanziario di amministrazione al 30 giugno 1968. di cui L. 6.444.190.939 afferenti alla gestione in conto competenza dell'eserci

Roma, addì 20 agosto 1969

Segue: PROSPETTO *B*

1967-68	CONTO DEI RESIDUI DEGLI RESIDUI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese *e* — *h*	Al 1° luglio 1967 colonna *q* del conto consuntivo 1966-1967	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonne *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali *k* — *n*	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1968
= *h* — *e* i	= *n* ± *o* k	= *p* — *f* l	= *q* — *g* m	= *p* + *q* — *h* n	= *n* — *k* o	= *f* + *l* p	= *g* + *m* q
4.347.503.627	9.959.240.372	6.694.744.920	8.264.495.452	9.959.240.372	—	46.245.308.134	15.696.428.611
— 46.133.928	10.056.919	3.712.373	6.344.546	10.056.919	—	26.211.815	7.711.176
— 4.393.637.555	9.969.297.291	6.698.457.293	3.270.839.998	9.969.297.291	—	46.271.519.949	15.704.139.787
—	7.670.000.000	7.670.000.000	—	7.670.000.000	—	9.670.000.000	5.900.000.000
— 88.409.177	18.828.165	18.828.165	—	18.828.165	—	30.418.988	—
—	1.215.116.240	617.973.514	502.142.726	1.120.116.240	— 95.000.000	617.973.514	502.142.726
— 881.021.240	—	—	—	—	—	599.884.630	119.094.130
— 969.430.417	8.903.944.405	8.306.801.679	502.142.726	8.808.944.405	— 95.000.000	10.918.277.132	6.521.236.856
— 5.363.067.972	18.873.241.696	15.005.258.972	3.772.982.724	18.778.241.696	— 95.000.000	57.189.797.081	22.225.376.643
+ 6.444.190.939	12.231.689.215	12.231.689.215	38.441.175	12.270.130.390	38.441.175	12.231.689.215	(1) 6.482.632.114
+ 1.081.122.967	31.104.930.911	27.236.948.187	3.811.423.899	31.048.372.086	— 56.558.825	69.421.486.296	28.708.008.757

zio 1967-68 e L. 38.441.175 costituiscono una variazione positiva dell'avanzo di amministrazione accertato al 30 giugno 1967.

Il Ministro: DONAT CATTIN

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1967-1968

MINISTERO DEL LAVORO E

Appendice N. 1 al rendiconto generale del « Fondo (Gestione speciale per la formazione

Numero del 1966-67	Numero del 1967-68	Numero del 1968-69	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1967-68 — Somme — Previste	Accertate — Riscosse — Versate	Accertate — Riscosse — Rimaste da versare	Accertate — Rimaste da riscuotere	Accertate — Totale = f + g + h	Maggiori o minori entrate e — f
			Rapporti fra le colonne	= i ± k	= r — m	= s — n	= t — o	= r+s+t—p	= i — e
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k
			Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	107.000.000	358.689.514	—	—	358.689.514	+251.689.514
			PARTE I. — ENTRATE						
1	1	1	Quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *a*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	3.000.000.000	3.000.000.000	—	—	3.000.000.000	—
2	2	2	Quota parte dei contributi straordinari concessi a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti (articolo 20, lett. *b*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	7.900.000.000	2.000.000.000	—	5.900.000.000	7.900.000.000	—
3	3	3	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico . .	175.000.000	62.829.940	—	70.785.831	133.615.771	— 41.384.229
4	4	4	Contributo stabilito dai contratti collettivi di lavoro da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria cui si riferiscono i contratti stessi (art. 20, lett. *d*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*	—	—	—	—	—
5	5	5	Contributi liberamente versati da datori di lavoro e da prestatori d'opera sia singoli che associati (art. 20, lett. *e*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25) .	*per memoria*	—	—	—	—	—
6	6	6	Ammende a carico di datori di lavoro e di imprenditori artigiani per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (art. 20, lett. *c*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	33.000.000	56.519.000	—	—	56.519.000	+ 23.519.000
7	7	7	Recuperi sui finanziamenti ai corsi di insegnamento complementare per apprendisti	1.000.000.000	1.192.412.149	—	—	1.192.412.149	+192.412.149
8	8	8	Entrate diverse	*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale delle entrate . . .	12.108.000.000	6.311.761.089	—	5.970.785.831	12.282.546.920	+174.546.920
			Totale generale delle entrate . . .	12.215.000.000	6.670.450.603	—	5.970.785.831	12.641.236.434	+426.236.434

Roma, addì 20 agosto 1969

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

per l'addestramento professionale dei lavoratori » professionale degli apprendisti)

PROSPETTO C

Parte I - *ENTRATA*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI							Residui attivi al 30 giugno 1968	
Al 1° luglio 1967 Colonne s e t del conto consuntivo 1966-67	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale = m + n + o	Aumenti o diminuzioni l — p	Versamenti (competenza e residui)	Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
= p — q	= r — f	= s — g	= — h	= r + s + t — i	= p — l	= l + m	= g + n	= h + o
l	m	n	o	p	q	r	s	t
1.353.012.059	1.353.012.059	—	—	1.353.012.059	—	1.711.701.573	—	—
3.000.000.000	3.000.000.000	—	—	3.000.000.000	—	6.000.000.000	—	—
7.670.000.000	7.670.000.000	—	—	7.670.000.000	—	9.670.000.000	—	5.900.000.000
66.195.382	66.191.935	—	—	66.191.935	— 3.447	129.021.875	—	70.785.831
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	56.519.000	—	—
—	—	—	—	—	—	1.192.412.149	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.736.195.382	10.736.191.935	—	—	10.736.191.935	— 3.447	17.047.953.024	—	5.970.785.831
12.089.207.441	12.089.203.994	—	—	12.089.203.994	— 3.447	18.759.654.597	—	5.970.785.831

Il Ministro: DONAT CATTIN

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1967-1968

MINISTERO DEL LAVORO E

Appendice N. 1 al rendiconto generale del « Fondo per l'addestramento professionale

Numero del 1966-67 a	Numero del 1967-68 b	Numero del 1968-69 c	CAPITOLI – DENOMINAZIONE d (Rapporti fra le colonne)	Somme Previste = h ± i e	Accertate – Pagate = p — l f	Accertate – Rimaste da pagare = q — m g	Accertate – Totale colonne f + g = p + q — n h
			PARTE II. — SPESE				
1	1	1	Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti	5.400.000.000	5.236.441.038	—	5.236.441.038
2	2	2	Sovvenzione di centri di orientamento professionale	750.000.000	—	750.000.000	750.000.000
3	3	3	Spese comunque connesse allo sviluppo e al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	550.000.000	446.640.000	559.000	447.199.000
4	4	4	Spese per le assicurazioni degli apprendisti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro la invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi (art. 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	5.500.000.000	1.524.037.230	3.975.962.770	5.500.000.000
5	5	5	Contribuzioni straordinarie a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione degli articoli 22 e 32 della legge 19 gennaio 1955, n. 25	*per memoria*	—	—	—
6	6	6	Rimborso di somme affluite erroneamente alla « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti »	15.000.000	332.270	—	332.270
			Totale delle spese	12.215.000.000	7.207.450.538	4.726.521.770	11.933.972.308
7	7	7	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi	*per memoria*	—	707.264.126	707.264.126
			Totale a pareggio	12.215.000.000	7.207.450.538	5.433.785.896	12.641.236.434

(1) Avanzo finanziario di amministrazione al 30 giugno 1968, di cui L. 707.264.126 afferenti alla gestione in conto della competenza dell'eser

Roma, addì 20 agosto 1969

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PROSPETTO *D*

dei lavoratori » (Gestione speciale pe. la formazione professionale degli apprendisti)

Parte II - *SPESA*

1967-68	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese $e - h$	Al 1° luglio 1967 Colonna q del conto consuntivo 1966-1967	Pagati	Rimasti da pagare	Totale Colonna $l + m$	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali $k - n$	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1968
$= h - e$ i	$= n \pm o$ k	$= p - f$ l	$= q - g$ m	$= p + q - h$ n	$= n - k$ o	$= f + l$ p.	$= g + m$ q
— 163.558.962	—	—	—	—	—	5.236.441.038	—
—	899.481.790	449.481.790	329.056.015	778.537.805	— 120.943.985	449.481.790	1.079.056.015
— 102.801.000	480.000	480.000	—	480.000	—	447.120.000	559.000
—	9.862.455.626	9.462.535.128	399.920.492	9.862.455.620	— 6	10.986.572.358	4.375.883.262
—	—	—	—	—	—	—	—
— 14.667.730	—	—	—	—	—	332.270	—
— 281.027.692	10.762.417.416	9.912.496.918	728.976.507	10.641.473.425	— 120.943.991	17.119.947.456	5.455.498.277
+ 707.264.126	1.711.701.573	1.711.701.573	120.940.544	1.832.642.117	— 120.940.544	1.711.701.573	(1) 828.204.670
+ 426.236.434	12.474.118.989	11.624.198.491	849.917.051	12.474.115.542	— 3.447	18.831.649.029	6.283.702.947

cizio 1967-68 e L. 120.940.544 costituiscono una variazione positiva dell'avanzo di amministrazione accertato al 30 giugno 1967.

Il Ministro: DONAT CATTIN

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO - FINANZIARIO
1967-1968

MINISTERO DEL LAVORO E
Appendice N. 2 al rendiconto generale del « Fondo
(Gestione speciale per l'orientamento e la formazione
(Legge 6 agosto

CAPITOLI – Numero del 1966-67	del 1967-68	del 1968-69	DENOMINAZIONE	Previste	Accertate – Riscosse – Versate	Riscosse – Rimaste da versare	Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	Maggiori o minori entrate e — i
			Rapporti fra le colonne	= i ± k	= r — m	= s — n	= t — o	=r+s+ —p	= i — e
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k
			Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	450.000.000	—	—	450.000.000	450.000.000	—
			PARTE I. — ENTRATE						
1	1	1	Contributo annuo a carico dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinato all'orientamento, alla qualificazione ed alla riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 12)	300.000.000	—	—	300.000.000	300.000.000	—
2	2	2	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso Istituti di credito di diritto pubblico . .	15.000.000	—	—	1.788.390	1.788.390	— 13.211.610
3	3	3	Recuperi sui finanziamenti ai corsi particolari di addestramento professionale per mutilati ed invalidi civili (art. 3)	*per memoria*	7.400.080	—	—	7.400.080	+ 7.400.080
4	4	4	Entrate eventuali diverse	*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale delle entrate . . .	315.000.000	7.400.080	—	301.788.390	309.188.470	— 5.811.530
			Totale generale delle entrate . . .	765.000.000	7.400.080	—	751.788.390	759.188.470	— 5.811.530

Roma, addì 20 agosto 1969

DELLA PREVIDENZA SOCIALE
per l'addestramento professionale dei lavoratori »
professionale dei mutilati ed invalidi civili)
1966, n. 625)

PROSPETTO *E*

Parte I - *ENTRATA*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI							Residui attivi al 30 giugno 1968	
Al 1° luglio 1967 colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1966-1967	Riscossi: Versati	Riscossi: Rimasti da versare	Rimasti da riscuotere	Totale = *m* + *n* + *o*	Aumenti o diminuzioni *l* — *p*	Versamenti (competenza e residui)	Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
= *p* ± *q*	= *r* — *f*	= *s* — *g*	= *t* — *h*	= *r* + *s* + *t* — *i*	= *p* — *l*	= *f* + *m*	= *g* + *n*	= *h* + *o*
l	m	n	o	p	q	r	s	t
—	—	—	—	—	—	—	—	450.000.000
450.000.000	250.000.000	—	200.000.000	450.000.000	—	250.000.000	—	500.000.000
—	—	—	—	—	—	—	—	1.788.390
—	—	—	—	—	—	7.400.080	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
450.000.000	250.000.000	—	200.000.000	450.000.000	—	257.400.080	—	501.788.390
450.000.000	250.000.000	—	200.000.000	450.000.000	—	257.400.080	—	951.788.390

Il Ministro: DONAT CATTIN

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1967-1968

MINISTERO DEL LAVORO E

Appendice N. 2 al rendiconto generale del « Fondo
(Gestione speciale per l'orientamento e la formazione

(Legge 6 agosto

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero				Somme			
					Accertate		
del 1966-67	del 1967-68	del 1968-69	DENOMINAZIONE	Previste	Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne f + g
			Rapporti fra le colonne	= h ± i	= p —	= q — m	= l + q — n
a	b	c	d	e	f	g	h
			PARTE II. — SPESE				
1	1	1	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi destinati all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale (art. 3)	(a) 325.000.000	254.216.000	14.610.000	268.826.000
2	2	2	Spese per la istituzione di centri speciali di rieducazione e di appositi centri sperimentali (articoli 3 e 12)	(b) 50.000.000	—	—	—
3	3	3	Spese per la istituzione di appositi Centri di formazione professionale (art. 3)	175.000.000	—	—	—
4	4	4	Spese per l'acquisto ed il rinnovo delle particolari attrezzature didattiche (art. 12)	180.000.000	—	—	—
5	5	5	Spese comunque connesse all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	20.000.000	—	—	—
6	6	6	Rimborso di somme affluite erroneamente alla « Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili » .	15.000.000	—	—	—
			Totale delle spese . . .	765.000.000	254.216.000	14.610.000	268.826.000
7	7	7	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi	*per memoria*	—	490.362.470	490.362.470
			Totale a pareggio . . .	765.000.000	254.216.000	504.972.470	759.188.470

(a) Di cui L. 100.000.000 assegnate con decreto ministeriale 20 novembre 1967.
(b) Al netto di L. 100.000.000 defalcate con decreto ministeriale 20 novembre 1967.
(1) Di cui L. 490.362.470 costituiscono l'avanzo finanziario di amministrazione accertato al 30 giugno 1968 e L. 450.000.000 l'avanzo finanziario

Roma, addì 20 agosto 1969

(7829)

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PROSPETTO *F*

per l'addestramento professionale dei lavoratori » professionale dei mutilati ed invalidi civili)
1966, n. 625)

Parte II *SPESA*

1967-1968	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese $e - h$	Al 1° luglio 1967 Colonna q del conto consuntivo 1966-1967	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna l + m	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali $k - n$	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1968
$= h - e$ i	$= n \pm o$ k	$= p - f$ l	$= q - g$ m	$= p + q - h$ n	$= n - k$ o	$= f +$ p	$= g + m$ q
— 56.174.000	—	—	—	—	—	254.216.000	14.610.000
— 50.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 175.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 180.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 20.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 15.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 496.174.000	—	—	—	—	—	254.216.000	14.610.000
+ 490.362.470	450.000.000	—	450.000.000	450.000.000	—	—	(1) 940.362.470
— 5.811.530	450.000.000	—	450.000.000	450.000.000	—	254.216.000	954.972.470

accertato al 30 giugno 1967.

Il Ministro: DONAT CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1969.

Nomina di un sindaco effettivo dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, recante disposizioni per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare;

Visto l'art. 21 del vigente statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede in Palermo, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il collegio sindacale di detto istituto;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1966, relativo alla nomina del rappresentante del Tesoro in seno al citato organo per il triennio 1966-1968;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo con funzioni di presidente per il triennio 1969-1971 in rappresentanza del Tesoro;

Decreta:

Il dott. Alceste Silvi Antonini è confermato sindaco effettivo con funzioni di presidente dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede in Palermo, in rappresentanza del Tesoro per il triennio 1969-1971.

Il predetto resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

(9185)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1969.

Determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1968 dagli istituti ed imprese che esercitano l'assicurazione e la riassicurazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 123 del citato testo unico in base al quale occorre procedere alla determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati dagli istituti e dalle imprese di assicurazioni ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;

Decreta:

L'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1968 dagli istituti ed imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita e contro i danni nonchè dalle imprese di riassicurazione, e stabilita nella misura:

del 23 per cento per i premi di assicurazione sulla vita e la capitalizzazione;

del 22 per cento per i premi di assicurazione contro i danni;

del 15 per cento per i premi incassati dalle imprese che esercitano la sola riassicurazione.

Roma, addì 26 settembre 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(9134)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 1,80 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 27 settembre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(9133)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di consumo valtellinese - società cooperativa a r.l. », con sede in Sondrio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 settembre 1969, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di consumo valtellinese - società cooperativa a r.l. », con sede in Sondrio, composto dai signori:

Dalla Valle rag. Erio, presidente;
Lesca geom. Umberto e Conforto Bruno, membri.

(9227)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1969, registro n. 8, foglio n. 225, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 28 aprile 1967 dal sig. Ruggiero Pasquale avverso il decreto ministeriale 17 novembre 1966, con il quale è stata dichiarata priva di effetti giuridici l'inclusione del ricorrente nella graduatoria del concorso a trenta posti di ispettore di seconda classe nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro ed inefficaci le prove di esame dallo stesso sostenute.

(9101)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Civitella di Romagna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1969, il comune di Civitella di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9204)

Autorizzazione al comune di Empoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1969, il comune di Empoli (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9205)

Autorizzazione al comune di Villafranca in Lunigiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1969, il comune di Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.313.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(9207)

Autorizzazione al comune di Polesine Parmense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1969, il comune di Polesine Parmense (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9208)

Autorizzazione al comune di Fivizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1969, il comune di Fivizzano (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 273.442.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9206)

Autorizzazione al comune di Monteforte Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1969, il comune di Monteforte Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.497.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9209)

Autorizzazione al comune di Iglesias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1969, il comune di Iglesias (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 493.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9210)

Autorizzazione al comune di Castellavazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1969, il comune di Castellavazzo (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.112.627, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9211)

Autorizzazione al comune di Molfetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1969, il comune di Molfetta (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 385.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9212)

Autorizzazione al comune di Pompei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1969, il comune di Pompei (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 220.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9213)

Autorizzazione al comune di Atripalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1969, il comune di Atripalda (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.221.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9214)

Autorizzazione al comune di Acquaviva delle Fonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1969, il comune di Acquaviva delle Fonti (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 207.763.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9215)

Autorizzazione al comune di Misilmeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1969, il comune di Misilmeri (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 181.243.057, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9217)

Autorizzazione al comune di Conversano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1969, il comune di Conversano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.354.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9216)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 189

Corso dei cambi del 6 ottobre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50
$ Can.	583 —	583 —	583 —	583 —	582,90	583 —	583,15	583 —	583 —	583 —
Fr Sv.	146,52	146,50	146,55	146,53	146,52	146,52	146,53	146,53	146,52	146,53
Kr. D.	83,66	83,65	83,68	83,67	83,60	83,66	83,565	83,67	83,66	83,66
Kr. N.	88,08	88,07	88,10	88,08	88,10	88,08	88,075	88,08	88,08	88,08
Kr Sv.	121,94	121,82	121,90	121,85	121,80	121,94	121,84	121,85	121,94	121,94
Fol.	175,07	175 —	175,20	175,12	174,90	175,07	175,135	175,12	175,07	175,10
Fr B.	12,54	12,54	12,56	12,55625	12,535	12,53	12,5525	12,55625	12,53	12,54
Franco francese	112,83	112,75	112,75	112,725	112,50	112,84	112,76	112,725	112,83	112,60
Lst.	1502,50	1502,95	1502,50	1502,60	1502 —	1502,60	1502,50	1502,60	1502,60	1503 —
Dm. occ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scell. Austr.	24,35	24,35	24,36	24,3550	24,25	24,34	24,355	24,3550	24,34	24,34
Escudo Port.	22,18	22,15	22,15	22,185	22,05	22,18	22,135	22,185	22,18	22,18
Peseta Sp.	9,02	9,02	9,02	9,016	8,90	9,01	9,016	9,016	9,01	9,02

Media dei titoli del 6 ottobre 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,925
Redimibile 3,50 % 1934	99,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,325
» 5 % (Ricostruzione)	91,35
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,175
» 5 % (Città di Trieste)	92,20
» 5 % (Beni Esteri)	89,55
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,975
» » » » 1968-83	99,95
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,175
» » » 5,50 % 1976	99,925
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,275
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,95
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,875
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,45
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,50
» 5 % (» 1° aprile 1975)	98,575
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,875
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	98,05
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 ottobre 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	629,50
1 Dollaro canadese	583,075
1 Franco svizzero	146,53
1 Corona danese	83,667
1 Corona norvegese	88,077
1 Corona svedese	121,845
1 Fiorino olandese	175,127
1 Franco belga	12,554
1 Franco francese	112,742
1 Lira sterlina	1502,55
1 Marco germanico	—
1 Scellino austriaco	24,355
1 Escudo Port.	22,16
1 Peseta Sp.	9,016

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° ottobre 1967 al 31 ottobre 1967 a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 215/66 e dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 194/67, contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 120/67 o il Regolamento comunitario n. 359/67 e/o prodotti delle voci doganali 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II, in lire italiane per quintale, per importazioni da:

— **Stati membri della C.E.E.**

— **Paesi terzi**

— **Stati africani e malgascio associati (S.A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P.T.O.M.)**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Belgio, Francia Germania Lussemburgo Olanda	Paesi terzi	S.A.M.A. e P.T.O.M.
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):			
		ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme:			
		radici di manioca, d'arrow-root, di salep ed altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, anche secchi o tagliati in pezzi, ad esclusione delle patate dolci (ex 07.06-B),			
		cereali (prodotti del capitolo 10):			
		prodotti trasformati a base di cereali (voci nn. 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.08-A, 11.09, 17.02-B-II, 23.02-A-I e 23.02-B-I),			
		prodotti lattiero-caseari delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04,04 e 17.02-A-II:			
		- contenenti prodotti della voce 07.06-B, cereali o prodotti trasformati a base di cereali (1):			
		- - con tenore in amido inferiore o uguale al 10 % in peso:			
	205 251	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 %	zero	876,25	313,75
	206 252	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	zero	1.667,29	1.104,79
	207 253	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	zero	2.491,29	1.928,79
	208 254	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %	250,00	3.673,19	3.673,19
	209 255	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65 % e inferiore al 75 %	250,00	4.002,79	4.002,79
	213 258	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 %	250,00	4.793,83	4.793,83
		- - il cui tenore in amido è superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 % in peso:			
	214 259	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 %	zero	1.542,50	980,00
	215 261	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	zero	2.333,54	1.771,04
	216 262	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	zero	3.157,54	2.595,04

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Belgio, Francia Germania, Lussemburgo Olanda	Paesi terzi	S.A.M.A. e P.T.O.M.
23.07 (*segue*)	217 263	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %	250,00	4.339,44	4.339,44
	218 264	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65 % e inferiore al 75 %	250,00	4.669,04	4.669,04
	221 267	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 % .	250,00	5.460,08	5.460,08
		- - il cui tenore in amido è superiore al 30 % e inferiore o uguale al 50 % in peso:			
	222 268	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 % .	zero	2.208,75	1.646,25
	223 269	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	zero	2.999,79	2.437,29
	224 271	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	zero	3.823,79	3.261,29
	225 272	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %	250,00	5.005,69	5.005,69
	228 274	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65 % e inferiore al 75 % .	250,00	5.335,29	5.335,29
		- - il cui tenore in amido è superiore al 50 % in peso:			
	229 275	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 % .	zero	2.522,50	1.960,00
	230 276	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 % .	zero	3.313,54	2.751,04
	234 279	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 % . .	zero	4.137,54	3.575,04
		- non contenenti prodotti summenzionati della voce n. ex 07.06-B, cereali o prodotti trasformati a base di cereali (1):			
	235 281	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 25 %	250,00	2.041,04	2.041,04
	236 282	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	250,00	2.865,04	2.865,04
	237 283	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %	250,00	3.359,44	3.359,44
	238 284	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65 % e inferiore al 75 %	250,00	3.689,04	3.689,04
	243 289	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 %	250,00	4.480,08	4.480,08

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 kg di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

(4707)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare una porzione di immobile dal comune di Barbarano Vicentino.

Con decreto ministeriale n. 300.9/1013 del 24 settembre 1969 l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare dal comune di Barbarano Vicentino (Vicenza), al prezzo simbolico di L. 1000, la porzione di immobile, già adibita a sede consultoriale, sita in detto comune e distinta al catasto edilizio urbano al mappale 950-*a* sub 1, foglio II, sezione *A* ed al catasto terreni al mappale 950-*a* sub *d*, RD e RA negativi con diritto di sopralzo e con impegno di rimborsare al comune la quota proporzionale di mutuo di sua spettanza e cioè L. 161.608 per 35 annualità a decorrere dal 1964, oltre l'importo di L. 1.033.771 di sua competenza per la maggiore spesa sostenuta per la costruzione dell'immobile e non coperta dal mutuo di cui sopra, contratto con il beneficio del contributo statale.

(9177)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Ariano Irpino

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1969, n. 12755/2768, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cardinale Domenico, nato il 23 giugno 1926; Cardinale Luigi, nato il 10 luglio 1924; Cardinale Antonio, nato il 27 ottobre 1935 e Cardinale Antonietta, nata il 14 agosto 1921 tutti ad Ariano Irpino, della zona demaniale facente parte del tratturo « Pescasseroli-Candela », in agro di Ariano Irpino, estesa mq. 5840, riportata in catasto alla particella n. 51-*b* del foglio di mappa n. 48 ed alla particella n. 64-*b* del foglio di mappa n. 49 del comune di Ariano Irpino e nella planimetria tratturale con la lettera *A*.

(9137)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1969, registro n. 68, foglio n. 86, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 10 novembre 1965 dalla prof.ssa Grondona Alma nata Benvenuto, avverso il provvedimento n. 16635 in data 22 luglio 1965, con il quale il provveditore agli studi di Genova, in accoglimento del reclamo della prof.ssa Lugaro Irma, assegnava la ricorrente Grondona, all'istituto professionale « Ruffini » di Genova, anzichè all'istituto tecnico commerciale « Vittorio Emanuele II » della stessa città.

(9008)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca Donato Mongiò di proprietà degli eredi di Mongiò Vincenzo (ditta individuale), con sede in Galatina, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 19 settembre 1969, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca Donato Mongiò di proprietà degli eredi di Mongiò Vincenzo (ditta individuale) con sede in Galatina (Lecce), in amministrazione straordinaria, il prof. Paolo Maizza è stato nominato presidente del comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(9178)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « Castrenze di Bella » di Montelepre, di 2ª categoria, con sede in Montelepre.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto dell'Assessore delegato della Regione Siciliana in data 20 agosto 1969, che pone in liquidazione il Monte di credito su pegno « Castrenze di Bella » di Montelepre, di 2ª categoria, con sede in Montelepre (Palermo);

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il dott. Umberto Filosto è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno « Castrenze di Bella » di Montelepre, di 2ª categoria, con sede in Montelepre (Palermo) ed i signori avv. Andrea Ajello, avv. Giuseppe Valvo e dott. Francesco D'Alia sono nominati membri del comitato di sorveglianza del Monte stesso, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 7°, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1969

Il Governatore: CARLI

(9106)

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Brignano Gera d'Adda, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Brignano Gera d'Adda, da parte della Banca popolare di Bergamo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bergamo, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Brignano Gera d'Adda.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 9 marzo 1969 dall'assemblea straordinaria dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Brignano Gera d'Adda, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Brignano Gera d'Adda (Bergamo), e in data 19 marzo 1969 dall'assemblea straordinaria dei soci della Banca popolare di Bergamo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Bergamo, relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Brignano Gera d'Adda da parte della Banca popolare di Bergamo;

Dispone:

Nulla osta all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Brignano Gera d'Adda, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Brignano Gera d'Adda, da parte della Banca popolare di Bergamo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Bergamo.

La banca incorporante è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario della incorporanda in Brignano Gera d'Adda.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1969

Il Governatore: CARLI

(9105)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quattordici posti di assistente commerciale in prova.

Nel « Foglio di Comunicazioni » n. 6 del giugno 1969, del Ministero degli affari esteri, sono state pubblicate la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso per esami a quattordici posti di assistente commerciale in prova, bandito con decreto ministeriale n. 1249 del 24 aprile 1968.

(9146)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a cinquanta posti di terzo cancelliere in prova.

Nel « Foglio di Comunicazioni » n. 6 del giugno 1969, del Ministero degli affari esteri, sono state pubblicate la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso per esami a cinquanta posti di terzo cancelliere in prova, bandito con decreto ministeriale n. 1255 del 24 aprile 1968.

(9147)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a sei posti di terzo perito tecnico in prova.

Nel « Foglio di Comunicazioni » n. 6 del giugno 1969, del Ministero degli affari esteri, sono state pubblicate la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso per esami a sei posti di terzo perito tecnico in prova, bandito con decreto ministeriale n. 399 del 27 gennaio 1968.

(9148)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico nazionale, per esami e per titoli, a sette posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nella Liguria quali sedi di prima assegnazione.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale e delle delibere consiliari 31 luglio e 30 ottobre 1963, approvate con decreti ministeriali 12 ottobre e 8 novembre 1963, un concorso pubblico nazionale per esami e per titoli a sette posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nella Liguria quali sedi di prima assegnazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

c) iscrizione all'albo dei medici;

d) età non superiore a 35 anni, o agli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 3. Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'Istituto;

e) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

f) aver tenuto buona condotta;

g) sana e robusta costituzione fisica;

h) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Elevazioni del limite massimo di età

Il limite massimo di età, indicato alla lettera *d)* del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) *di cinque anni:*

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3), lettera *b*), e 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, salvo sempre l'assorbimento di ogni altra eventuale elevazione spettante, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; sordomuti; profughi disoccupati.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, debbono essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri

uffici centrali o periferici dell'istituto entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande presentate direttamente al predetto servizio del personale saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo delle domande è stabilita in base al timbro a data apposto dall'istituto sulle domande stesse e sul relativo avviso di ricevimento o sulla ricevuta che sarà rilasciata per le domande presentate direttamente al servizio del personale.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le domande dei quali risulteranno pervenute, per qualsiasi motivo, alla direzione generale, servizio del personale, dopo la scadenza del termine suindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o pervenute ad altro ufficio dell'istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dal precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

f) di essere iscritto all'albo dei medici;

g) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni di cui sopra comporta la non ammissione al concorso.

Gli aspiranti dovranno altresì dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso:

di accettare la destinazione che in caso di esito favorevole del concorso sarà loro assegnata;

la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

qualora siano già alle dipendenze dell'istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Alla domanda debbono essere allegati i titoli professionali e accademici, in carta bollata, nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in triplice esemplare) che gli aspiranti ritengano utili agli effetti del concorso, corredati del relativo elenco, in carta semplice.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Gli aspiranti sono esonerati dalla presentazione dei titoli già trasmessi alla direzione generale, servizio del personale, ai quali debbono fare espresso riferimento nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti stessi; per i dipendenti dell'istituto il visto potrà essere apposto dal capo dell'ufficio cui sono addetti. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dell'istituto, sarà composta da sette membri, e cioè:

Presidente:

un componente del consiglio di amministrazione dello istituto.

Vice presidente:

un componente del consiglio di amministrazione dello istituto.

Membri:

un funzionario dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

un primario ospedaliero in servizio presso uno dei centri traumatologici ortopedici dell'istituto;

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a dirigente medico principale.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero dei concorrenti ammessi al concorso il presidente dell'istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del servizio del personale ed appartenenti alle carriere direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte il presidente dell'istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'istituto di sostituire i membri della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno nei giorni e nei luoghi che saranno preventivamente comunicati e consisteranno in:

a) una prova scritta: tema di patologia chirurgica, con particolare riguardo alla traumatologia generale;

b) una prova pratica: esame clinico di un soggetto, compilazione della corrispondente relazione e discussione sul caso esaminato;

c) una prova orale sulle seguenti materie:

1) medicina legale e delle assicurazioni, medicina del lavoro, con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

2) elementi di legislazione sanitaria.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato *B*), che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento della prova scritta sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni, quella della prova pratica e quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati, che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova pratica ed alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tali prove a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta.

La prova pratica e la prova orale non si intenderanno superate se i candidati non avranno in ciascuna di esse ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed a quella orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi da ciascuno riportati. Detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nella prova scritta e i punteggi ottenuti nelle prove pratica ed orale.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice avrà a disposizione cinque punti.

La valutazione dei titoli precederà la prova scritta di esame.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I concorrenti che avranno superato le prove pratica ed orale dovranno presentare o far pervenire nel termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani di caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle precedenze stabilite dalle disposizioni di legge vigenti in favore delle varie categorie di beneficiari (invalidi di guerra, civili per fatto di guerra, per servizio; del lavoro e civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; sordomuti; profughi; capi di famiglia numerosa).

Art. 9.

Titoli di precedenza e preferenza: documentazione

I concorrenti dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto;

2) mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) *mutilati e invalidi per servizio: decreto di concessione* della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria della voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto la invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilati e invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) *orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra:* certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore invalido.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale della unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente Istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

I candidati in possesso dei titoli di cui ai numeri 11), 12) e 13) dovranno inoltre produrre idonea certificazione dalla quale risulti lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; i profughi disoccupati dovranno altresì produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati e invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

24) sordomuti: certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

In luogo dei documenti specificati nei punti da 2) a 7) e da 11) a 15), nonchè di quelli indicati ai punti 17), 21) e 23), i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione propria o del genitore mutilato o invalido (allegando in tale ultimo caso idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 presso gli uffici provinciali del lavoro.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Approvazione della graduatoria e presentazione dei documenti da parte dei vincitori

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza, i sottoelencati documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale di medico chirurgo in originale o in copia autentica ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

c) certificato in carta bollata, rilasciato dall'ordine dei medici, comprovante che l'iscrizione all'albo ha avuto luogo prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è continuata ininterrottamente fino alla data del rilascio del certificato;

d) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può esere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'articolo 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti a fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

f) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

l) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, nonchè per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una

esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre, unitamente al certificato di idoneità fisica all'impiego, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dell'istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *g*) e *l*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'INAIL, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina in prova dei vincitori, fissandone la decorrenza.

I candidati che, pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione della graduatoria di merito del concorso e la nomina dei candidati vincitori e di eventuali idonei, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'istituto.

I vincitori del concorso nominati in prova, i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data prefissata dal comitato esecutivo, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione, da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, durante il periodo stesso ai candidati nominati in prova sarà corrisposto il trattamento economico di cui al successivo art. 12.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso.

Art. 12.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto

Il rapporto di impiego sarà disciplinato dalle norme vigenti per il personale di ruolo dell'istituto, e, per il trattamento di quiescenza e previdenza, dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969.

Qualora i vincitori appartengano al personale dell'INAIL già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956, che abbia optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, essi conserveranno tale trattamento.

Ai concorrenti assunti in ruolo sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica di medico di 2ª classe costituita dallo stipendio mensile lordo iniziale di L. 140.000, da un assegno provvisorio mensile di L. 7.000, da una indennità integrativa speciale mensile di L. 10.200, da una indennità speciale per tecnici di L. 15.000, da una indennità medica di lire 45.000, nonchè dalle eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale.

Verranno inoltre corrisposte una tredicesima mensilità — commisurata allo stipendio, all'assegno provvisorio ed alle eventuali quote di aggiunta di famiglia — in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno, nonchè una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità — commisurata come la anzidetta tredicesima — in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno ed al giudizio riportato nelle note di qualifica.

Art. 13.

Conferimento di posti disponibili agli idonei

Il comitato esecutivo dell'istituto, in relazione alle esigenze di servizio, potrà conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

Detti posti saranno conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il comitato esecutivo potrà procedere altresì, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dispone la revoca della nomina dei rinunciatari e decaduti, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il presidente: ANDREIS

p. *Il direttore generale*: ALIBRANDI

ALLEGATO *A*)

Schema di domanda

(Da redigere su carta bollata da L. 400)

Alla direzione generale dell'INAIL - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144. — 00187 ROMA

. . l . . sottoscritt . . . .
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat . . a . . . . il . . . . .
(2) . . . .
. . . .
domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico nazionale per esami e per titoli a sette posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nella Liguria quali sedi di prima assegnazione.

A tal fine . . l . . sottoscritt . . dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (3) . . . . ;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio della professione di medico chirurgo;

e) di essere iscritt. . . all'albo dei medici;

f) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . ;

g) di non aver riportato condanne penali (5);

h) di aver prestato servizio con rapporto di impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . .
e di essere cessat . . a causa di . . . . (6);

i) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . .

. . l . . sottoscritt . . dichiara inoltre:

di accettare, in caso di esito favorevole del concorso, la destinazione che sarà assegnata;

di essere residente nel comune di . . . .
(provincia di . . . .) (7);

di allegare alla domanda stessa i seguenti titoli:
. . . .
. . . .

Fa presente che non allega, ai sensi e per gli effetti dello articolo 4 del bando i titoli di cui appresso in quanto già trasmessi a codesta direzione generale, servizio del personale:
. . . .
. . . .

. . l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso; indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) . . . .

. . . .

Luogo e data . . . .

Firma

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (9).

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome propri ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'INAIL, indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti da pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal capo dell'ufficio; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

ALLEGATO *B*)

NORME PER I CONCORRENTI

1. I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2. I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3. I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5. Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta più grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegnerà al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci.

(8559)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto - ragionieri delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il regolamento al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, sugli esami di ammissione e di promozione nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche statali;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1968, registro n. 57, foglio n. 255, con cui è stato bandito un concorso per esami e per titoli a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto - ragionieri delle biblioteche pubbliche statali;

Considerata la necessità di nominare la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto ragionieri della biblioteche pubbliche statali, è costituita come segue:

Presidente:

Capizzi dott. Ercole, ispettore generale nell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Componenti:

De Maio prof. Andrea, ordinario di filosofia e storia presso il liceo « Augusto » di Roma;

Coiro dott. Giovanni, direttore di divisione nell'amministrazione centrale della pubblica istruzione;

Angeleri dott. Carlo, direttore di biblioteca di 1ª classe nel Ministero della pubblica istruzione;

Luttazzi prof. Duilio, ordinario di ragioneria e tecnica commerciale presso l'istituto tecnico commerciale « Quintino Sella » di Roma.

Segretario:

Porfili dott. Roberto, consigliere di 2ª classe nell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa complessiva che si presume in L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1969
Registro n. 18 *Pubblica istruzione, foglio n.* 194

(9141)

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto - ragioneri delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il regolamento al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, sugli esami di ammissione e di promozione nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche statali;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1968, registro n. 57, foglio n. 255, con cui è stato bandito un concorso per esami e per titoli a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto - ragionieri delle biblioteche pubbliche statali;

Veduto il decreto ministeriale 5 dicembre 1968 in corso di registrazione con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Veduta l'unita lettera del 21 aprile 1969, n. 642, documentata da certificato medico, con cui il dott. Carlo Angeleri, direttore di biblioteca di 1ª classe dichiara di rinunciare, per motivi di salute alla nomina di componente la commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Ritenuta la necessità di sostituire il predetto componente;

Decreta:

Il dott. Cavadi Andrea, direttore di biblioteca di 1ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali è chiamato a far parte della commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto - ragionieri delle biblioteche pubbliche statali, in sostituzione del dott. Carlo Angeleri direttore di biblioteca di 1ª classe, che ha rinunciato per motivi di salute.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1969
Registro n. 61 *Pubblica istruzione, foglio n.* 133

(9142)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso a seicento posti di operaio dello Stato di 3ª e 5ª categoria, in prova per la qualifica di mestiere di « saldatore elettrico ed autogenista » (dieci posti).

Ai sensi e per effetto dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 17ª del 26 aprile 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 30 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1969, registro n. 10 Difesa, foglio n. 18, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a seicento posti di operaio dello Stato di 3ª e 5ª categoria, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1964, per la qualifica di mestiere di « saldatore elettrico ed autogenista » (dieci posti).

(9102)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso a seicento posti di operaio dello Stato di 3ª e 5ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « carenatore » (trentuno posti).

Ai sensi e per effetto dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 25ª del 21 giugno 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 1° febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1969, registro n. 25 Difesa, foglio n. 368, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a seicento posti di operaio dello Stato di 3ª e 5ª categoria, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1964, per la qualifica di mestiere di « carenatore » (trentuno posti).

(9103)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero in data 17 aprile 1969, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami indetto con decreto n. 4483 del 20 agosto 1968, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1967;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Marcello De Gregorio, medico provinciale di 1ª classe, perchè impossibilitato a partecipare ai lavori della commissione esaminatrice;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Viola, medico provinciale capo, è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, in sostituzione del dott. Marcello De Gregorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Pesaro, addì 18 settembre 1969

Il medico provinciale: CAVINA

(9182)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.